DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

Art. 5

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".

Versione in vigore dal 10 luglio 1995, non più in vigore dal 9 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro
Estremi	Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-272-1995/art-5-emissione-di-titoli-di-stato-da-assegnare-alla-banca-d-italia-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it